



COMUNE di MARUGGIO (TA)

Via Vitt. Emanuele, 41
C.F. 80008990733

PROT.ORD. N° 94/2018

del 11 Luglio 2018

OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande per il periodo dal 15 luglio 2018 al 31 agosto 2018, dalle ore 21.00 alle ore 08.00.

Il Sindaco

Rilevato: che nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

Considerato: che, durante il periodo estivo, si tengono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, che richiamano in città un vasto pubblico, e il clima festoso creato da tanti giovani che affollano il lido di Campomarino può far registrare episodi di euforia collettiva, e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Ritenuto: per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visto: l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

➤ che, per i motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2018 al 31 agosto 2018, solo sul territorio di Campomarino di Maruggio dalle ore 21.00 di ciascun giorno fino alle ore 08.00 del giorno successivo, sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, escluse le attività di pizzerie e rosticcerie da asporto, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

- di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo: all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private,
 - di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
- Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Taranto
- al Questore della Provincia di Taranto
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maruggio;
- al Comando della Polizia Municipale;

il corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non sostituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale,



Il Sindaco
Dott. Adolfo Alfredo LONGO